



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. R.G.N.R.
N. R.G.G.I.P.

ORDINANZA
in seguito ad opposizione contro decreto penale di condanna
inammissibile
- artt. 461 co 5 e 591 , c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letto

il decreto penale di condanna n. del
l'opposizione proposta dal difensore/dall'imputato in data

o s s e r v a

Nel caso in cui, come in quello di specie, la opposizione sia stata proposta dal solo difensore d'ufficio si è posta la questione circa l'applicabilità della norma di cui all'art. 581 c.p.p. comma 1 ter e 1 quater c.p.p. all'atto di opposizione proposto personalmente dall'imputato o dal suo difensore.

È certo che la riforma operata con d.lgs. 150/2022 abbia introdotto maggiore formalità tra i requisiti dell'atto di opposizione, poiché mentre in precedenza essa poteva essere proposta "mediante dichiarazione" anche verbale ricevuta dal Cancelliere, oggi espressamente l'art. 461 c.p.p. stabilisce che l'opposizione deve essere proposta "con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente".

Peraltro già in precedenza, vista l'assenza di norme specifiche di rinvio alle forme e modalità di presentazione delle impugnazioni in generale, la giurisprudenza era pervenuta alla conclusione pacifica per la quale l'opposizione a decreto penale di condanna rappresentava un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 17484 del 06/03/2020) e sottoposto quindi al principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 21056 del 23/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 50932 del 11/07/2017).

Il legislatore, quindi, nel fissare il richiamo al (peraltro parzialmente novellato) art. 582 c.p.p., per un verso, fa propria la giurisprudenza che richiamava le forme imposte per le impugnazioni in generale come modalità (facoltative; v. per prima già Cass., Sez. 4, Sentenza n. 1 del 11/01/1993) di presentazione della opposizione (v. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9603 del 18/02/2016), per altro verso, in modo restrittivo rispetto al passato impone che l'opposizione debba essere proposta con quelle forme e, dunque, non più con una mera "dichiarazione" orale ma con "atto di impugnazione" ossia con un "atto di opposizione": ciò è indubbio perché solo un "atto" (e non già una mera "dichiarazione" orale) potrebbe essere "depositato" o inviato con le modalità di cui all'art. 111 bis alla cancelleria del Giudice o del Tribunale competente.

Questo richiamo espresso del legislatore alle modalità di presentazione di cui all'art. 582 c.p.p. pone il problema, peraltro, della applicabilità anche delle disposizioni in ordine alla "forma" dell'atto di impugnazione di cui all'art. 581 c.p.p.

È certo che non possa applicarsi alla opposizione a decreto penale di condanna il comma 1 di tale articolo nella parte in cui definisce il contenuto dell'atto di opposizione poiché, sotto l'aspetto contenutistico, i requisiti dell'atto di opposizione si identificano con la mera "dichiarazione" di opporsi al decreto penale con la sola indicazione "a pena di inammissibilità", degli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso", come prevede l'attuale art. 461 c.p.p. comma 2.

È indubbio però che il richiamo all'art. 582 c.p.p. come modalità obbligatoria di presentazione della opposizione non possa che tradursi in un (almeno parziale) rinvio alle forme dell'atto di impugnazione di cui all'art. 581 c.p.p., poiché l'art. 582 c.p.p. disciplina le sole modalità di presentazione dell'atto di impugnazione e quindi conterrebbe una



regolamentazione necessariamente monca se non si definiscano i requisiti essenziali di tale atto processuale siccome regolati in generale proprio dall'art. 581 c.p.p. quantomeno sotto il profilo dell'atto scritto.

La questione sopra enunciata, dunque, si traduce nella necessità di definire l'ampiezza del necessario rinvio implicito, sotteso all'espreso richiamo normativo dell'art. 582 c.p.p. alle forme dell'atto di impugnazione di cui all'art. 581 c.p.p. D'altro canto, anche in precedenza, era pacifico che, se non presentato con dichiarazione orale, la opposizione potesse essere presentata con atto di impugnazione proposta con l'osservanza delle norme dettate in via generale dagli artt. 581 e 582 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 512 del 31/01/1994).

Una prima interpretazione restrittiva potrebbe far leva

- sul dettato letterale del richiamo al solo art. 582 c.p.p. per escludere che sotto ogni profilo l'art. 581 c.p.p. possa oggi disciplinare l'atto di opposizione al decreto penale;
- sulla tassatività delle ipotesi di inammissibilità della opposizione per come disciplinata dall'art. 461 comma 4 c.p.p. (dunque inammissibile sarebbe solo l'opposizione presentata fuori termine o da persona non legittimata o se non contenente gli estremi del decreto impugnato);
- in ogni caso la fattispecie di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p. sarebbe incompatibile con il procedimento per decreto poiché l'opposizione non seguirebbe a un giudizio in cui si è proceduto "in assenza".
- l'art. 581 comma 1 quater c.p.p. richiede che il mandato a impugnare sia rilasciato "dopo la pronuncia della sentenza"; ne consegue che tale requisito di ammissibilità della impugnazione non può riguardare le impugnazioni contro provvedimenti diversi dalle sentenze, dunque è inapplicabile al decreto penale. Infatti quando il legislatore ha voluto equiparare la sentenza al decreto penale di condanna lo ha fatto espressamente (es. art 186 C.d.s., art 648 c.p.p., art 650 c.p.p.); ne consegue che se in tale norma si è fatto riferimento alla sola sentenza di condanna il requisito in questione non può riguardare l'atto tipico di impugnazione avverso il decreto penale.

Una seconda interpretazione maggiormente coerente con una interpretazione sistematica delle nuove norme e che ritenga comunque applicabile il disposto dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. anche alla opposizione a decreto penale in quanto "atto di impugnazione" poiché le argomentazioni sopra richiamate non sono insuperabili.

La prima argomentazione se portata alle logiche conseguenze comporterebbe l'esigenza di ritenere valida e ammissibile la opposizione proposta con atto (pur contenente i requisiti di cui all'art. 461 comma 2 c.p.p.) ma non sottoscritto visto che la sottoscrizione dell'atto di impugnazione è prescritta dall'art. 581 c.p.p. ma non espressa tra le modalità di presentazione regolate dall'art. 582 c.p.p.

La seconda argomentazione è pertinente, semmai, per escludere che possa essere imposto come requisito a pena di inammissibilità la formulazione dei motivi e, forse, l'elezione di domicilio da parte della parte privata opponente /impugnante ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p.; viceversa l'art. 581 comma 1 quater c.p.p. definisce i requisiti perché il difensore "eventualmente nominato" sia da considerarsi legittimato ad opporsi al decreto penale. In altri termini, la norma implicitamente richiamata darebbe corpo alla ipotesi di inammissibilità della opposizione regolata dall'art. 461 comma 2 ultimo lemma: il difensore non munito di apposito mandato sarebbe un difensore non legittimato ad impugnare e quindi a proporre opposizione anche se "eventualmente nominato" in quanto difensore d'ufficio o di fiducia.

La terza argomentazione non tiene conto che, sotto il profilo letterale, il novellato comma 3 quater dell'art. 581 c.p.p. non viene reso applicabile ai procedimenti nei quali vi sia stata la dichiarazione di assenza ex art. 420 bis c.p.p. ma a tutti i procedimenti nei quali si sia comunque proceduto in "assenza" dell'imputato.

La *ratio* è quella di responsabilizzare l'imputato sulla importanza dell'atto di impugnazione – di ogni atto di impugnazione – e quindi di evitare impugnazioni inutilmente defatigatorie e proposte per iniziativa del solo difensore in assenza di adeguata interlocuzione con la parte interessata e di sufficiente ponderazione.

Il procedimento per decreto, strutturalmente, è un procedimento dove il provvedimento oggetto di opposizione è emesso *inaudita altera parte*, dunque necessariamente "in assenza" dell'imputato e, anzi, anche in assenza di contraddittorio.

Sotto il profilo logico-funzionale, dunque, sarebbe contraddittorio richiedere per ogni atto di impugnazione un mandato specifico ad impugnare in capo al difensore se l'imputato sia stato assente, pur in presenza di procedimento a cognizione e contraddittorio pieno; e viceversa ritenere non necessario tale requisito di legittimazione del difensore per il caso di un procedimento nel quale non solo si è proceduto non in presenza, ossia in assenza dell'imputato, ma anzi in assenza di contraddittorio.

Infine, proprio quella istanza di particolare ponderazione circa le conseguenze in generale della impugnazione e specificamente della opposizione a decreto penale, sottesa al requisito formale imposto dalla novellata norma di cui all'art. 581 comma 3 quater c.p.p.

L'ultima argomentazione è solo apparentemente insormontabile: in effetti, se si parte dal presupposto che l'art. 581 c.p.p. riformato regola i requisiti di ogni atto di impugnazione, il termine "sentenza" piuttosto che correlato a una scelta linguistica, che escluda le impugnazioni avverso provvedimenti diversi (come l'opposizione a decreto penale) può essere



letto linguisticamente come una *sincedoche* che indica ogni tipo di provvedimento decisorio; ne consegue la possibilità di una interpretazione estensiva della fattispecie regolata dalla norma anche alla opposizione a decreto penale di condanna. Tale interpretazione è, peraltro, l'unica che salvi la coerenza complessiva del sistema, poiché, in primo luogo, sarebbe irragionevole pretendere un mandato specifico a impugnare provvedimento (come le sentenze di condanna di primo grado) rispetto ai quali (in assenza di appello incidentale del PM) le conseguenze per l'imputato non potrebbero essere mai *in peius*, mentre consentire al difensore (ipoteticamente anche senza interlocuzione con il patrocinato) di dare la stura a un procedimento – quello conseguente l'opposizione – che sicuramente consente la applicazione di una specie di pena diversa e più afflittiva rispetto a quella applicata (e applicabile) con il provvedimento impugnato: infatti, a prescindere dalla diminuzione per il rito, il giudizio ordinario conseguente l'opposizione consente la applicazione di pene detentive sole o cumulate alla pena pecuniaria, mentre il procedimento per decreto si conclude con un provvedimento applicativo esclusivamente della pena pecuniaria sostitutiva.

In secondo luogo, in un sistema delle impugnazioni ispirato, dopo la riforma, a consentire all'imputato una adeguata ponderazione e scelta personale, nel rapporto con il difensore, per la scelta se impugnare il provvedimento o meno, in ottica deflattiva ma anche di maggior garanzia in ordine alle scelte di strategia difensiva, sarebbe incongruo consentire una tale scelta al difensore proprio con riferimento al procedimento per decreto che consegue a un giudizio sommario e, strutturalmente, *inaudita altera parte*, e imporre il requisito del mandato specifico a impugnare solo nei procedimenti conclusi con sentenza a seguito di ordinario giudizio di cognizione.

In definitiva deve ritenersi che il difensore possa proporre opposizione a decreto penale di condanna solo in forza di un mandato specifico conferitogli dall'imputato dopo l'emissione del decreto opposto.

Nel caso di specie l'atto di opposizione sottoscritto dal solo difensore è carente dei requisiti formali richiesti per la ammissibilità dall'art. 581 comma 3 ter e 3 quater.

L'opposizione deve quindi essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

visto l'art. 591 c.p.p. in relazione all'art. 461 c.p.p.,

DICHIARA inammissibile l'opposizione e esecutivo il decreto penale n. emesso in data .

CONDANNA l'opponente alle spese del procedimento.

Così deciso in Reggio Emilia, li 18/07/23

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott.

Deposito in cancelleria
Depositato in cancelleria

05 SET. 2023

Il Funzionario addetto al p.p.
Dott.ssa Marina C...